



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

SEGRETERIA

ORDINANZA N. 53 del 23-03-2020

Oggetto: SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO, DELL'ATTIVITÀ DEGLI AMBULANTI ITINERANTI DI GENERI ALIMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA "CORONA VIRUS"

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTI il DPCM 09.03.2020, riguardante le misure di contrasto e il contenimento nell'intero territorio nazionale del diffondersi del Virus Covid-19, che all'art. 1 comma 2 vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché il DPCM 11.03.2020, recante ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ed in particolare l'art. 1 punto 1 nel quale si stabilisce che *“sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari” e che “deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro”*;

VISTO l'allegato n. 1 del suddetto DPCM 11/03/2020 "Misure Igienico Sanitarie" e precisamente la lettera "d", in cui è disposto di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno 1 metro;

RICHIAMATA la comunicazione del Sindaco del giorno 12.03.2020 Prot. nr. 9017 con la quale veniva comunicata *la sospensione totale dei mercati del mercoledì, del venerdì e del sabato, compresi tutti i banchi di generi alimentari sino a diverso avviso*;

CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 50 del 17/03/2020, sono stati sospesi i mercati settimanali del mercoledì, venerdì e sabato, oltre all'attività degli ambulanti itineranti di generi alimentari su tutto il territorio comunale sino al 21/03/2020 dal momento che il numero e la dislocazione dei banchi di generi alimentari (via Gauslino, Piazza Vittorio Emanuele, Pescheria e Foro Boario) nonché la conformazione urbanistica del centro storico con la presenza dei portici sono tali da non consentono il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone presenti in prossimità dei banchi stessi;

VISTA l'ordinanza n. 33 del 20/03/2020, pubblicata in Bur n. 37 del 20/03/2020, emanata dalla Regione Veneto;

VISTO altresì il DPCM del 22/03/2020 con il quale sono state disposte ulteriori restrizioni al fine del contenimento del contagio;

TENUTO CONTO dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito Regionale, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

DATO ATTO che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Piove di Sacco si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;

- si ravvisa, in specie, la necessità di porre in essere interventi urgenti e improcrastinabili che prevenzano ogni situazione dalla quale possa derivare un effettivo e concreto pericolo per la salute e per la pubblica incolumità, tra cui per quanto specificamente oggetto del presente provvedimento, la sospensione integrale – ivi compresi i banchi di generi alimentari - dei mercati settimanali del mercoledì, venerdì e sabato, la sospensione dell'attività degli ambulanti di genere alimentari su tutto il territorio comunale, al fine di escludere gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATI

*- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i, che rispettivamente prevedono:
o c. 4 - Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

o c. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, (...).

alla luce dei quali si ritiene che vi siano sufficienti motivazioni per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare l'incolumità pubblica rendendosi necessarie ulteriori misure di contenimento dell'emergenza;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall'affissione nei luoghi pubblici appositamente preposti, pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet della Città di Piove di Sacco e trova applicazione fino al 03 Aprile 2020, fatto salvo l'eventuale affievolimento

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte:

la sospensione dei mercati settimanali ambulanti del mercoledì e del sabato comprese le attività di vendita di generi alimentari;

la sospensione del mercato ittico settimanale del mercoledì, del venerdì e del sabato;

la sospensione dell'attività di vendita degli ambulanti itineranti anche di generi alimentari, su tutto il territorio comunale, per tutti i giorni di vigenza del presente provvedimento;

Per le stesse motivazioni, sono vietate inoltre, per tutto il periodo di vigenza delle misure sopra indicate, e comunque sino al 3 aprile 2020, su tutto il territorio comunale, le iniziative di carattere commerciale da parte di operatori economici che possano, anche solo potenzialmente, creare assembramenti di persone;

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Padova;
 - o Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;
 - o Tenenza della Guardia di Finanza di Piove di Sacco;
 - o Polizia di Stato, sezione Polizia stradale – distaccamento di Piove di Sacco;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Venezia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali di forza pubblica sono incaricati della vigilanza e in merito all'ottemperamento dell'ordinanza.

Il Responsabile di Procedimento

Il SINDACO

F.to GIANELLA DAVIDE